

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DONATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1969

Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nella vasta problematica relativa alla scuola italiana emergono discussioni e proposte relative ad ordinamenti, strutture, programmi, metodi didattici, esigenze edilizie, mezzi didattici, istituzioni integrative della scuola, borse e assegni di studio, trasporti, eccetera per i vari ordini di scuola; si pongono in evidenza fondamentali rapporti come quelli fra docenti e discenti, fra scuola e famiglia, scuola e progresso scientifico, tecnico, economico, civile della nostra società; sicchè, pressati da questi ed altri aspetti, appare quasi di secondario rilievo il problema dei problemi, che condiziona tutti gli altri: quello del personale docente.

Se il *boom* scolastico che ha caratterizzato gli anni sessanta ha posto in crisi, mi auguro salutare, tutte le strutture del settore, il problema del personale della scuola secondaria e dell'università — settori nei quali è particolarmente sensibile l'aumento della scolarità — richiede priorità per impegno legislativo e disponibilità di mezzi della comunità. E mentre il Governo predispose un nuovo disegno di legge per affrontare i problemi dell'università, sembra doveroso uno sforzo, anche autonomo, del Parlamento per non rimandare ulteriormente almeno l'essenziale problema del personale docente di tutto l'ordine secondario.

Per le ragioni suddette ho ritenuto doveroso portare un personale contribuito alla soluzione, non facile, di problemi — formazione e reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo — su cui s'appunta in questo momento l'attenzione di altri colleghi del nostro e dell'altro ramo del Parlamento.

Motivo dominante del presente disegno di legge è la difesa dell'interesse della scuola, pur nel doveroso rispetto e nella tutela dei legittimi interessi di quanti, da anni, si preparano ad entrare nella scuola o in essa danno il contributo della loro attività.

Non è necessario dilungarsi sulla necessità di intervenire nel settore indicato: già la Commissione di indagine sulla scuola pose in evidenza l'urgenza di questo problema; ma tutta la legislazione speciale, fiorita abbondantissima dal dopoguerra ad oggi, per determinare modi diversi dal normale ritmo dei concorsi per l'assunzione del personale di ruolo — la maggioranza degli insegnanti entrati in ruolo ha fruito di una lunga serie di leggi speciali di cui mi limiterò a citare quelle relative ai ruoli transitori, la n. 831 e la n. 603 e relative modificazioni e integrazioni — sta a dimostrare l'inadeguatezza alle esigenze e alle situazioni concrete di quello che, giuridicamente se non di fatto, è il normale siste-

ma di reclutamento del personale docente di ruolo nella scuola secondaria.

Se, nonostante tutte le leggi speciali, ancor oggi, nel settore indicato, il numero degli insegnanti non di ruolo supera notevolmente, nel complesso, quello degli insegnanti di ruolo; se all'inizio di ogni anno scolastico le scuole si trovano con una disponibilità di personale assolutamente insufficiente per una anche ridotta attività; se, giuridicamente, il personale non di ruolo è licenziato alla mezzanotte del 30 settembre e riassunto un minuto dopo magari in altro settore o in altro complesso scolastico, dove di fatto viene chiamato dopo 15, 20, 30 o più giorni; se di fatto si procede con quel personale che insegna, in certi casi da lustri, al quale si nega attraverso i rari e lenti concorsi una sistemazione nei ruoli, deve concludersi che il sistema va riveduto decisamente.

Ciò non significa convinzione che il concorso per esami e titoli sia sistema da respingere totalmente; significa soltanto che esso è inadeguato alle esigenze di una scuola di massa in fase di grande espansione; significa che esso, così come oggi è strutturato, va riveduto affinché, se si intende almeno parzialmente conservarlo come una via per certi aspetti particolarmente interessante per i giovani, possa meglio adeguarsi, oltre che alle esigenze della preparazione culturale, alle esigenze di un controllo più efficace che per il passato della preparazione professionale degli aspiranti all'attività dell'insegnamento.

Allo stesso modo può tornare utile un doppio sistema di abilitazione, specie per quanti, non in possesso di lauree particolarmente rispondenti alla preparazione culturale richiesta all'insegnante, sentissero poi il desiderio di dedicarsi all'insegnamento in un settore diverso da quello che ha costituito oggetto particolare del loro studio universitario. Anche fra i docenti la scuola ha bisogno di competenti, indipendentemente dalle vie seguite per la loro formazione.

Proprio per quest'esigenza di competenza nella preparazione culturale il disegno di legge riprende il concetto, già espresso

in un disegno di legge decaduto nella scorsa legislatura, dopo l'approvazione unanime del Senato, delle lauree specifiche che costituiscono la base per i corsi abilitanti da tenersi dalle università; naturalmente ciò è proposto con la salvaguardia dei diritti di quanti — attraverso attività di insegnamento — hanno acquisito una legittima aspettativa per la loro sistemazione definitiva, e, per intanto, per incarichi a tempo indeterminato, nella scuola.

La vastità dei problemi derivanti dalla numerosissima categoria dei fuori ruolo e la numerosa congerie di disposizioni di varia natura nel settore; la necessaria garanzia di poter immettere nei ruoli personale che attraverso una prova di abilitazione professionale, certo diversa dalla tipica ripetizione non sempre felice di esami universitari, ma sufficiente a garantire e tutelare gli interessi della collettività, almeno come norma transitoria per il personale attualmente in servizio; l'esigenza di assicurare normale inizio alle attività scolastiche e quella di garantire un minimo di continuità e di sicurezza agli incaricati hanno suggerito alcune norme essenziali, certo discutibili, ma che si inquadrano nel sistema generale di preparazione e di reclutamento del personale proposto.

La stessa essenzialità dell'articolazione si inquadra, oltre che nel predetto carattere di contributo ad un lavoro collettivo di questo disegno di legge, nell'esigenza, da me particolarmente sentita, di offrire un esempio di legislazione essenziale e di determinare, tramite essa e la disposizione che demanda a norme dell'esecutivo (decreti, regolamento, ordinanze eccetera) la soddisfazione di esigenze malamente soddisfatte fino ad ora dalla legge, una tendenza più razionale che consentirebbe un più rapido adeguamento alle necessità di una collettività in rapida evoluzione come la nostra.

Credo superfluo riassumere le singole disposizioni. Mi auguro che questo mio contributo valga, con molti altri, ad offrire alla soluzione dei problemi del personale qualche elemento positivo: con questa speranza l'affido alla considerazione dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le università e gli istituti superiori sono autorizzati ad istituire corsi di formazione professionale per insegnanti di scuole secondarie in possesso di lauree specifiche per l'insegnamento di materie o gruppi di materie nelle scuole secondarie. Detti corsi hanno la durata di un anno accademico e si concludono con il diploma di abilitazione per gli allievi che superano il colloquio conclusivo.

Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione vengono determinate le lauree specifiche per ciascuna materia o gruppo di materie di insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 2.

L'assunzione nei ruoli delle scuole secondarie avviene mediante concorso per titoli, svolto su base regionale, aperto a tutti gli insegnanti abilitati. La partecipazione al concorso è ammessa in una sola regione.

Le graduatorie sono permanenti e vengono aggiornate, anche con l'inserimento di nuovi aspiranti, ogni due anni, tenendo conto dei titoli acquisiti nel biennio precedente dai singoli iscritti.

Il Ministro della pubblica istruzione pubblica sul « Bollettino ufficiale » il numero degli iscritti in ogni singola graduatoria permanente distinguendoli per regione.

Art. 3.

Il 20 per cento dei posti disponibili per ogni regione è riservato a concorsi nazionali da bandirsi ogni due anni, aperti agli aspiranti in possesso di lauree anche non specifiche, o comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Sono ammessi alle prove orali dei concorsi coloro che conseguono i 7/10 nell'unica prova scritta, o una media di 7/10 con

non meno di 6/10 in ciascuna prova per i concorsi che richiedono più di una prova scritta o grafica.

Possono entrare nella graduatoria dei vincitori, limitatamente al numero dei posti messi a concorso, coloro che conseguono almeno 7/10 nelle prove orali e pratiche. È abilitato chi in tali prove consegue almeno 6/10. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è abrogato.

I posti non coperti dai vincitori sono messi a disposizione degli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Per la nomina degli aventi diritto a norma dei precedenti articoli 2 e 3 sono disponibili tutti i posti non coperti che danno diritto al trattamento di cattedra, di fatto esistenti o che potranno comunque crearsi anche con l'attuazione della scuola integrata. Può altresì costituire cattedra ogni insegnamento con numero di ore non inferiore a dieci, con l'obbligo per l'insegnante di integrare l'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali e senza alcun compenso nè rimborso spese, in altra scuola dello stesso comune o di comune vicinore.

Art. 5.

L'accettazione di una nomina per un insegnamento di scuola secondaria superiore sulla base delle graduatorie previste dall'articolo 2 implica la decadenza dell'interessato da tutte le altre graduatorie, previste dallo stesso articolo, in cui sia eventualmente iscritto. Tale norma è estesa agli iscritti nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 2 aprile 1968, numero 468, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Gli iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 2 possono richiedere la nomina in ruolo in regioni nelle quali siano esaurite una o più graduatorie permanenti. Allo scopo il Ministero, con apposita ordinanza, precisa le cattedre disponibili distinte per

regioni e le modalità per richiederne l'assegnazione. Tale possibilità è consentita ogni biennio nell'anno in cui non avvengono le revisioni delle graduatorie permanenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 7.

Sulla base delle graduatorie regionali di cui all'articolo 2 verranno costituite e regolarmente aggiornate ogni biennio, per ogni singolo provveditorato, graduatorie permanenti per gli incarichi e le supplenze. Gli interessati avanzeranno domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, limitatamente ad una sola provincia, all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie regionali e successivamente nella domanda di aggiornamento per i fini di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 8.

I non iscritti in alcuna graduatoria provinciale permanente, purchè in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio specifico prescritto, possono fare domanda per essere iscritti, ai fini dell'assegnazione di incarichi, in graduatorie provinciali di abilitati e non abilitati, che opereranno successivamente, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui all'articolo 7.

Art. 9.

Gli incarichi conferiti a norma dei precedenti articoli sono a tempo indeterminato.

L'incarico cessa di produrre i suoi effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento, o per raggiunti limiti di età.

Gli effetti dell'incarico cessano del pari quando il posto occupato sia soppresso, o conferito per nomina, trasferimento, assegnazione provvisoria, o comando in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, a professori di ruolo.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione emanerà disposizioni per l'applicazione della presente legge. Per la valutazione del servizio agli effetti della formazione delle graduatorie degli abilitati e dei non abilitati, il servizio militare prestato per motivi di leva o di richiamo dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse è valutato come servizio scolastico con la massima qualifica. Nella stessa maniera è valutato il servizio prestato come titolare delle borse di studio di addestramento didattico scientifico previste dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, modificato dall'articolo 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ovvero come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Le nomine di incaricati, o di supplenti annuali in possesso del prescritto titolo di studio, effettuate per l'anno scolastico 1968-1969 sono a tempo indeterminato.

Gli incaricati di cui al precedente comma, verranno iscritti, a cura del provveditorato agli studi, in una graduatoria temporanea degli abilitati e in una graduatoria dei non abilitati.

Alla graduatoria degli abilitati si aggiungeranno gli abilitati che facciano domanda ad un unico provveditorato entro il termine fissato dal Ministero della pubblica istruzione. Alla graduatoria dei non abilitati si

aggiungeranno i non abilitati che facciano domanda ad un solo provveditorato entro lo stesso termine.

Sulla base delle graduatorie così ottenute dopo le sistemazioni del personale di ruolo per nomine, trasferimenti, assegnazioni provvisorie o comandi, avvengono le sistemazioni negli incarichi disponibili degli abilitati e successivamente dei non abilitati.

Gli insegnanti incaricati o supplenti nella scuola media possono chiedere, se ne hanno titolo, di entrare nelle suddette graduatorie per le scuole secondarie superiori.

Gli incarichi conferiti dai provveditori sono a tempo indeterminato. Le nomine a supplente disposte dai presidi sono a tempo determinato e cessano comunque al termine dell'anno scolastico.

Art. 12.

Per non meno di un triennio, e fino al regolare funzionamento dei corsi abilitanti di cui al precedente articolo 1, il Ministero della pubblica istruzione organizza, in collaborazione con le università, corsi abilitanti riservati agli aspiranti in possesso del titolo di studio specifico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, o di titolo non specifico qualora prestino servizio come incaricati o supplenti annuali nell'anno scolastico 1968-69.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. La presente legge entra in vigore all'atto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.